

## **Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

### **Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006, Centro Europa 7/Commissione**

**(Causa T-338/04)**

«Art. 86, n. 3, CE — Rigetto di una denuncia — Ricorso di annullamento —  
Eccezione di irreceivibilità»

*Ricorso di annullamento — Atti impugnabili con un ricorso di annullamento  
(Art. 86, nn. 1 e 3, CE) (v. punti 36-38)*

## **Oggetto**

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 4 giugno 2004 [D(2004) 471], nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo cui la Repubblica italiana avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall'interveniente.